

# **IONÀ MOTORI S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E**

**CONTROLLO**

**EX D. LGS. N. 231/2001**

Gennaio 2025

## Indice

### Definizioni

#### PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	Pag. 10
1.1 La responsabilità amministrativa	Pag. 10
1.2 Le fattispecie di reato	Pag. 13
1.3 Le sanzioni del Decreto	Pag. 14
1.4 La responsabilità dell'ente e vicende modificative	Pag. 18
1.5 I reati presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231	Pag. 20
1.6 Autori dei reati	Pag. 36
1.7 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello	Pag. 39
2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della società	
2.1 La società Ionà Motori S.r.l.	Pag. 41
2.2 Finalità del Modello	Pag. 41
2.3 Elementi fondamentali del Modello	Pag. 42
2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico	Pag. 43
2.5 Struttura organizzativa della società	Pag. 44
2.6 Reati rilevanti per la società	Pag. 50
2.7 Destinatari del Modello	Pag. 52
2.8 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione	Pag. 52
3. Organismo di vigilanza	Pag. 53
3.1 Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 53
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 54
4. Diffusione, Formazione e comunicazione	Pag. 55

5. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza	Pag. 57
5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V	Pag. 60
6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico	
6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	Pag. 61
6.2 Le violazioni	Pag. 62
6.3 Le sanzioni	Pag. 63
6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio	Pag. 64
6.5 Whistleblowing	Pag. 65
6.6 Reati commessi da società appartenenti al gruppo	Pag. 69

## **PARTE SPECIALE**

1. Struttura della Parte Speciale	Pag. 72
2. Le Regole Generali	Pag. 72

### PARTE SPECIALE "A"

#### I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.A Considerazioni generali	Pag. 75
2.A Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto che si manifestano rilevanti per la società	Pag. 77
3.A Potenziali aree a rischio	Pag. 80
4.A Principi generali di comportamento	Pag. 82
5.A Protocolli di controllo specifici	Pag. 85
6.A Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 95

### PARTE SPECIALE "B"

#### I REATI SOCIETARI

1.B Considerazioni generali	Pag. 97
2.B Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25 ter del decreto che si manifestano rilevanti per la società	Pag. 98
3.B Potenziali aree a rischio	Pag. 103
4.B Principi generali di comportamento	Pag. 104
5.B Protocolli di controllo specifici	Pag. 107

6.B	Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 108
-----	---	----------

## PARTE SPECIALE "C"

### I REATI AMBIENTALI

1.C	Considerazioni generali	Pag. 111
2.C	Le fattispecie di reato ed il sistema sanzionatorio	Pag. 114
3.C	Potenziati aree a rischio	Pag. 118
4.C	Principi generali di comportamento	Pag. 120
5.C	Protocolli di controllo specifici	Pag. 123
6.C	Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 126

## PARTE SPECIALE "D"

### I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1.D	Considerazioni generali	Pag. 127
2.D	Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-septies del decreto che si manifestano rilevanti per la società	Pag. 131
3.D	Potenziati aree a rischio	Pag. 132
4.D	Principi generali di comportamento	Pag. 133
5.D	Protocolli di controllo specifici	Pag. 135
6.D	Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 143

## PARTE SPECIALE "E"

### I REATI TRIBUTARI

1.E	Considerazioni generali	Pag. 144
2.E	Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-septies del decreto che si manifestano rilevanti per la società	Pag. 148
3.E	Potenziati aree a rischio	Pag. 151
4.E	Principi generali di comportamento	Pag. 151
5.E	Protocolli di controllo specifici	Pag. 153
6.E	Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 157

## PARTE SPECIALE "F"

## DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1.F	Considerazioni generali	Pag. 159
2.F	Potenziati aree a rischio	Pag. 163
3.F	Principi generali di comportamento	Pag. 164
4.F	Protocolli di controllo specifici	Pag. 165
5.F	Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 167

## I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1.G	Considerazioni generali	Pag. 168
2.G	Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-octies del decreto che si manifestano rilevanti per la società	Pag. 172
3.G	Potenziati aree a rischio	Pag. 174
4.G	Principi generali di comportamento	Pag. 174
5.G	Protocolli di controllo specifici	Pag. 176
6.G	Controlli specifici dell'organismo di vigilanza	Pag. 177

## I REATI DI FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO

1.H	Potenziati aree a rischio	Pag. 179
2.H	Principi generali di comportamento	Pag. 180
3.H	Protocolli di controllo specifici	Pag. 180

ALTRI REATI	Pag. 183
-------------	----------

## ALLEGATI

## **Definizioni:**

- “Autori”: s’intendono tutte le persone che hanno rapporti giuridici con la Società e sono titolari dei diritti morali sulle opere da loro realizzate e cedute alla Società.
- “Autorità”: s’intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
- “Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla società Ionà Motori S.r.l., in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.
- “CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla società Ionà Motori S.r.l., nonché i Contratti Integrativi Aziendali.
- “Codice di Comportamento” o “Codice”: si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. 231/01, contenuti anche nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo della società Ionà Motori S.r.l.
- “Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore della società Ionà Motori S.r.l. un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.
- “Congiunti” o “Familiari”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.
- “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- “Destinatari: tutti i soggetti indicati al punto 2.4 del presente Modello.
- “Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della società Ionà Motori S.r.l. una prestazione lavorativa, alle dipendenza e sotto la direzione della Ionà Motori S.r.l. con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo dirigenti, i quadri, i

funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, pubblicisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del Decreto.

- “Direzione ”: si intendono l'organo di amministrazione; l'Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure della Società.
- “Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono alla società Ionà Motori S.r.l. beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con la Società stessa.
- “Informazione Privilegiata”: quanto definito dall'art. 181 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
- “Modello”: si intende il presente documento predisposto dalla società Ionà Motori S.r.l., ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
- “Organi sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Organo di Amministrazione, Collegio Sindacale).
- “Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: si intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “P.A.”: si intende la pubblica amministrazione (così come esaustivamente indicata nella parte speciale dedicata ai reati contro la P.A.).
- “Partners Commerciali”: s'intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.
- “Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

- “Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.
- “Società”: si intende Ionà Motori S.r.l., con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla via del Progresso n. 342 (CZ).
- “Strumenti Finanziari”: si intende quanto definito dall’art. 1 del T.U.F.
- “T.U.F.”: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

# **PARTE GENERALE**

**DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D. LGS. N. 231/2001**

**DELLA IONA' MOTORI S.R.L.**

## **1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

### **1.1 La responsabilità amministrativa**

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di ente sono indicate le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare modo il decreto 231 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente (ossia da soggetti funzionalmente riferibili all'ente).

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è

posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati- presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare». Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente. Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio

davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

La prima tesi, che tiene distinti interesse e vantaggio anche nei reati colposi, pare riflettere più fedelmente il sistema del decreto 231, che mostra di considerare disgiuntamente i due concetti.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

In tale circostanza la responsabilità dell'impresa ricorre ai sensi dell'articolo 26 del Decreto 231 se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo. Vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **1.2 Le fattispecie di reato**

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente un elenco non esaustivo di fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto.

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- 3) Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- 4) Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);

- 5) Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto);
- 6) Reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187-quinquies T.U.F.)
- 7) Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.3.2006 n. 146);
- 8) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies del Decreto);
- 9) Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- 10) Reati informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- 11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies);
- 12) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- 13) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 14) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-nonies).

Si rimanda al paragrafo 1.5 per l'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto.

### **1.3 Le sanzioni del Decreto**

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- 1) della gravità del fatto;
- 2) del grado della responsabilità dell'ente;
- 3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso e sia stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelativamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.**

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento del comma 1- bis nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013. La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Tale disciplina costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penali - preventive sottese al decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

d) Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'ente.

#### **1.4 Responsabilità dell'Ente e vicende modificative**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative, quali:

- la trasformazione;
- la fusione;
- la scissione;
- la cessione di azienda.

Il Decreto stabilisce, in via generale, che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o fondo comune, con ciò escludendo la responsabilità patrimoniale dei soci o associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente medesimo. Tale profilo si estende anche nel caso in cui intervengano le citate vicende modificative con le modalità di seguito illustrate.

Analizzando le singole ipotesi, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di trasformazione dell'Ente *“resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”*. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua a esistere, il Decreto prevede, invece, che resti ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito, salvo nel caso in cui sia pervenuto anche solo in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, tiene conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o per gli illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## 1.5 I reati presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture <sup>1</sup>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (<b>art. 316-bis c.p.</b>)                      Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (<b>art. 316-ter c.p.</b>)                      Frode nelle pubbliche forniture (<b>Art. 356 c.p.</b>)                      Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b>)                      Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)                      Frode informatica (<b>art. 640-ter c.p.</b>)                      Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (<b>Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)                      Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-<i>quater</i> c.p.</b>)                      Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-<i>quinqües</i> c.p.</b>)                      Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (<b>art. 635-<i>bis</i> c.p.</b>)                      Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (<b>art. 635-<i>ter</i> c.p.</b>)                      Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (<b>art. 635-<i>quater</i> c.p.</b><sup>2</sup>)                      Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (<b>art. 635-<i>quinqües</i>, co. 3, c.p.</b><sup>3</sup>)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-<i>quater</i> c.p.</b>)                      Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-<i>quinqües</i> c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<p>Falsità nei documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.<sup>4</sup></b>)  Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (<b>art. 640-quinquies c.p.</b>)  Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (<b>Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105</b>)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)  Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)  Scambio elettorale politico-mafioso (<b>art. 416-ter c.p.</b>)  Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)  Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (<b>art. 74 d.P.R. 309/2000</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)  Delitti in materia di armi (<b>art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio<sup>5-6</sup></b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)  Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)  Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:  Peculato (<b>art. 314 comma 1 c.p.</b>)  Peculato mediante profitto dell'errore altrui (<b>316 c.p.</b>)  Abuso d'ufficio (<b>art. 323 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> <li>• La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale</li> </ul>
--	---	---

<p>Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319, 319bis c.p.</b>) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-ter, co. 2, c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari) (<b>art. 321 c.p.</b>) Traffico di illecite influenze<sup>7</sup> (<b>Art. 346 bis c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> <li>• La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e</li> <li>• controllo del soggetto apicale</li> </ul>
--	--	--

**Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (<b>art. 453 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	
<p>Alterazione di monete (<b>art. 454 c.p.</b>)            Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (<b>art. 460 c.p.</b>)            Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata            (art. 461 c.p.<sup>8</sup>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul>
<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (<b>art. 455 c.p.</b>)</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> </ul>

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati <b>(art. 459 c.p.)</b>	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali <b>(art. 473 c.p.)</b> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi <b>(art. 474 c.p.)</b>	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede <b>(art. 457 c.p.)</b> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede <b>(art. 464, co. 2, c.p.)</b>	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione <b>(art. 464, co. 1, c.p.)</b>	Fino a trecento quote	NO
<b>Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio <b>(art. 513 c.p.)</b> Frode nell'esercizio del commercio <b>(art. 515 c.p.)</b> Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine <b>(art. 516 c.p.)</b> Vendita di prodotti industriali con segni mendaci <b>(art. 517 c.p.)</b> Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale <b>(art. 517-ter c.p.)</b> Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari <b>(art. 517quater c.p.)</b>	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza <b>(art. 513-bis c.p.)</b> Frodi contro le industrie nazionali <b>(art. 514 c.p.)</b>	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari<sup>9</sup></b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE <sup>10</sup>	SANZIONI INTERDITTIVE

False comunicazioni sociali ( <b>art. 2621 c.c.</b> )	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	NO
False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità ( <b>art. 2621bis c.c.</b> )	Da cento a duecento quote ( <b>co. 1 lett. a bis</b> )	
False comunicazioni sociali delle Società quotate ( <b>art. 2622 c.c.</b> )	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori ( <b>art. 2629 c.c.</b> ) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( <b>art. 2633 c.c.</b> ) Illecita influenza sull'assemblea ( <b>art. 2636 c.c.</b> )	Da trecento a seicentossanta quote	NO
Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173- <i>bis</i> T.U.F.) <sup>11</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ( <b>art. 2627 c.c.</b> )	Da duecento a duecentosessanta quote	NO
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno ( <b>abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010</b> ) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ( <b>art. 2638, co. 1 e 2, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	NO
Impedito controllo che causa danno ai soci ( <b>art. 2625, co. 2, c.c.</b> ) Indebita restituzione dei conferimenti ( <b>art. 2626 c.c.</b> ) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( <b>art. 2628 c.c.</b> ) Formazione fittizia del capitale ( <b>art. 2632 c.c.</b> )	Da duecento a trecentosessanta quote	NO
Aggiotaggio ( <b>art. 2637 c.c.</b> ) Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( <b>art. 2629-bis c.c.</b> )	Da quattrocento a mille quote	NO
Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	NO
Istigazione alla corruzione tra privati ( <b>art. 2635 bis c.c.</b> )	Da duecento a quattrocento quote	NO
<b>Art. 25-<i>quater</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( <b>583-bis c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo ( <b>art. 600bis, co. 2, c.p.</b> ) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità ( <b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b> ) Detenzione di materiale pedopornografico ( <b>art. 600-quater c.p.</b> )	Da duecento a settecento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto

Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione ( <b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b> ) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale ( <b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b> ) Iniziative turistiche per prostituzione ( <b>art. 600 quinquies c.p.</b> ) Adescamento di minorenni ( <b>Art. 609undecies c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per almeno un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> </ul>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ( <b>art. 600 c.p.</b> ) Tratta di persone ( <b>art. 601 c.p.</b> ) Acquisto di schiavi ( <b>art. 602 c.p.</b> )	Da quattrocento a mille quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</li> </ul>
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ( <b>Art. 602bis c.p.</b> ) <sup>10</sup>	Da quattrocento a mille quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
<b>Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 ( <b>art. 589 c.p.</b> )	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività</li> </ul>
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 589 c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> </ul>
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 590, co. 3, c.p.</b> )	Non superiore a duecentocinquanta quote	
<b>Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Ricettazione (<b>art. 648 c.p.</b>) Riciclaggio (<b>art. 648-bis c.p.</b>)          Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (<b>art. 648-ter c.p.</b>)          Autoriciclaggio (<b>art. 648-ter 1 c.p.</b>)<sup>12</sup></p>	<p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-nonies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (<b>art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941</b>)          Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (<b>art. 171-bis l. 633/1941</b>)          Tutela penale delle opere audiovisive (<b>art. 171-ter l. 633/1941</b>)          Responsabilità penale relativa ai supporti (<b>art. 171-septies l. 633/1941</b>)          Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (<b>art. 171-octies l. 633/1941</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377-bis c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<b>art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015) Reati ambientali</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (<b>art. 727-bis c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote</p>	<p>NO</p>
<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (<b>art. 733bis c.p.</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	<p>NO</p>

<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (<b>art. 137 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (<b>co. 3, 5, primo periodo, e 13</b>) Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p>	<p>NO</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (<b>art. 256 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (<b>co. 1, lett. a, e 6, primo periodo</b>) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (<b>co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5</b>) Da duecento a trecento quote (<b>co. 3, secondo periodo</b>). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del <b>comma 3, secondo periodo</b>, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (<b>art. 257 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (<b>co. 2</b>)</p>	<p>NO</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (<b>art. 258 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (<b>co. 4, secondo periodo</b>)</p>	<p>NO</p>

Traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 259 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> )	NO
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( <b>art. 260-bis d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO
Inquinamento ambientale ( <b>art. 452bis c.p.)*</b>	Da duecentocinquanta a seicento quote ( <b>co. 1 lett. a</b> )	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, <b>per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)-Inquinamento ambientale</b> , vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)*	Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)	
Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452 quinques c.p.)*</b>	Da duecento a cinquecento quote (co. 1 lett. c)	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ( <b>art. 452 sexies c.p.)*13</b>	Da duecentocinquanta a seicento quote ( <b>co. 1 lett. e</b> )	
Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies c.p.*	Da trecento a mille quote ( <b>co.1 lett. d</b> )	
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex <b>art. 3 L. n. 549 /1993</b> , ovvero reati in materia di ozono e atmosfera	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione ( <b>L. 150/1992</b> )	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superior a un anno)	NO
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento colposo provocato dalle navi ( <b>art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per non oltre sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati</li> </ul>

<p>Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque <b>(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</b></p>	<p>Da duecento a trecento quote</p>	<p>allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>12</sup></b></p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori <b>(art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</b></p>	<p>Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00</p>	<p>NO</p>
<p>Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reatipresupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<p>Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,</p>	<p>Da cento a duecento quote</p>	<p>Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1 ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
---	----------------------------------	---

**Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia<sup>15</sup>**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)</p>	<p>Da duecento ad ottocento quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito)</li> <li>• divieto di contrattare con la PA</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

**Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)  Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)  Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b>)  Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reatipresupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377-bis c.p.</b>)  Favoreggiamento personale (<b>art. 378 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<p><b>Art. 25 quaterdecies – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati<sup>16</sup></b></p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>
<p><b>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari<sup>17</sup></b></p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10- quater.	Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,	Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<b>Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando<sup>18</sup></b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitto di contrabbando	Fino a 200 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro	Fino a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 
- <sup>1</sup> Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75
- <sup>2</sup> Reato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. o) D.Lgs. n. 7/2016
- <sup>3</sup> Reato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. p) D.Lgs. n. 7/2016
- <sup>4</sup> Reato sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 7/2016.
- <sup>5</sup> Articolo modificato dal Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici")
- <sup>6</sup> Rubrica modificata e sostituita dall'art. 5 comma 1, lett. b, n. 1 del D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75.
- <sup>7</sup> Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"
- <sup>8</sup> Modifiche all'art. 461 c.p. da parte del D.Lgs. 125 /2016 in vigore dal 27.07.16
- <sup>9</sup> La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."
- <sup>10</sup> La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.
- <sup>11</sup> Si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo nel riformulare il reato-presupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.
- <sup>9</sup> Il 18.10.2016 è stato introdotto il reato di <<Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro>> nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.
- <sup>12</sup> Reato inserito dalla L. 15.12.2014 n. 186: Art. 648-ter 1 c.p.: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
- <sup>13</sup> La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente(G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Va rilevato che questa legge è entrata in vigore in data 29 maggio 2015 e che non è previsto un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.
- <sup>14</sup> Articolo modificato dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 61.
- <sup>15</sup> Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167
- <sup>16</sup> Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39
- <sup>17</sup> Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Integrato a seguito del D.lgs. 75/2020.
- <sup>18</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

## 1.6 Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti “sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”, ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p. e 113 c.p. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, d. lgs. n.

152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente" (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "*ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus*" (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

La casistica sopra richiamata suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

## 1.7 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello

Qualora il reato venga commesso da soggetti in “posizione apicale”, il Decreto presume la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) “l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
- b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;
- c) “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;
- d) “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Per i reati commessi da soggetti “sottoposti”, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se “l'ente prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Secondo le disposizioni del Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
- “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, si prevede:

- “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;
- l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”;
- Adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

## **2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della società**

### **2.1 La società Ionà Motori S.r.l.**

La Ionà Motori S.r.l. rappresenta una delle più importanti aziende site nel territorio calabrese ed è un punto di riferimento nel settore della vendita delle autovetture.

La società costituisce la concessionaria di riferimento nel territorio calabrese delle autovetture a marchio Bmw, Mini, Cupra e Seat.

La *mission* che la società Ionà Motori S.r.l. si prefigge è di: *“Essere una componente attiva e responsabile della comunità in cui opera, offrendo qualità impegno e orientamento al raggiungimento degli obiettivi fissati dal management nella pluralità delle attività che svolge, puntando a divenire un centro di eccellenza nella gestione dei servizi che svolge conformemente a quanto statuito nell’oggetto sociale”*.

### **2.2 Finalità del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello della Società rappresentano non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma integra, poiché insieme di regole cui gli esponenti aziendali sono tenuti a uniformarsi, il sistema di controllo interno della Società.

Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali essa si attiene;

- Consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **2.3 Elementi fondamentali del Modello**

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “il Modello”) è parte integrante dei regolamenti aziendali e si pone come uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della Società.

Il Modello è ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 e successive modifiche.

Il Modello è stato istituito dall'Organo di Amministrazione della Società con apposita delibera.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

**Sistema organizzativo e responsabilità:** la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'Organo di Amministrazione. Ruoli e responsabilità, resi noti a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.

**Procedure:** sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. La Società è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei, tanto da disporre di regolare DPO per l'esercizio del controllo del flusso dei dati gestiti ai sensi del regolamento europeo 679/2016.

**Comunicazione e formazione:** la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice di Comportamento, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti

vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di parti speciali.

La parte generale contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.

Le parti speciali identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento e gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di commissione di reato di volta in volta affrontati.

## **2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico**

Il Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 individua, a seguito di apposite interviste e dell'analisi di documenti aziendali, le fattispecie di reato presupposto riconducibili, anche potenzialmente, all'Ente

Il Codice Etico, invece, contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira l'Ente nel perseguimento dei propri obiettivi; tali principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari nonché da coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con l'Ente in quanto si devono considerare elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti ed impone sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa.

Il Codice Etico deve contemplare altresì i principi a salvaguardia della violazione delle norme antinfortunistiche e ambientali.

Ne deriva che il Codice Etico è da considerarsi quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello e ne costituisce parte integrante.

## **2.5 Struttura Organizzativa**

Si specifica che allegato al presente Modello viene acquisito l'Organigramma della società che costituisce una parte integrante del presente documento.

Il sistema di governo adottato dall'azienda è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia; esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. Allo stato attuale, il sistema di governo della società Ionà Motori S.r.l. è così costituito:

- Assemblea dei Soci;
- Due Amministratori disgiunti con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Ionà Motori S.r.l., giusto art. 2364 c.c., ha diretta competenza nella governance d'indirizzo dell'azienda, atteso che ne approva i bilanci, nomina e revoca gli amministratori, nomina e revoca i sindaci (ove nominati) ed il Presidente del Collegio Sindacale (ove nominato), determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, delibera sulla responsabilità degli amministratori e degli Organi di Controllo, delibera su tutte le materie sottoposte alla sua decisione da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo in condizioni di Assemblea Ordinaria.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo della Ionà Motori S.r.l. è costituito due Amministratori disgiunti con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Lo Statuto aziendale prevede che gli Amministratori hanno la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Agli Amministratori sono attribuite le seguenti funzioni e competenze ai sensi dello Statuto:

- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società e determina gli indirizzi generali di gestione;
- sottopone all'Assemblea dei Soci l'approvazione del budget e del bilancio di esercizio;
- rappresenta la Società in giudizio;
- nomina dirigenti e procuratori speciali o mandatari per il compimento di particolari atti o categorie di atti;
- adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge allo Statuto e agli indirizzi formalizzati dai soci.

#### • **Principi di *governance* interna**

La Società considera elemento fondamentale della propria organizzazione un adeguato ed effettivo sistema di controllo societario, quale complesso di strumenti, processi e organi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni aziendali, in un'ottica di efficiente ed etico esercizio d'impresa.

Il sistema di *governance* interna è basato sulla segmentazione strutturata ed organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d. *segregation of duties*), al fine di garantire:

- a) la tracciabilità/trasparenza delle decisioni assunte nell'ambito dei processi a rischio di reato;
- b) l'adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare e contrapporre per ogni processo:
  - chi fa – che cosa – quando;
  - chi autorizza – che cosa – quando;
  - chi controlla – che cosa – quando;
  - chi ha potere di firma – in che modo (congiunta/disgiunta) – per che cosa.

I processi decisionali della Società avvengono attraverso modalità di condivisione e di valutazione che richiedono il coinvolgimento di più funzioni. Questa regola viene sempre applicata, ma vi è particolare attenzione per i processi decisionali relativi a investimenti, finanziamenti, elargizione di contributi o donazioni, in quanto tali operazioni non possono essere gestite in totale autonomia e discrezionalità da parte di un singolo soggetto, anche se appartenente ai vertici aziendali. Per queste attività infatti è necessario che vi siano valutazioni comuni, livelli di approvazione preventiva chiari allineati ai budget amministrativi di spesa e ben definiti e la possibilità di effettuare controlli o verifiche in qualsiasi momento da parte delle funzioni preposte.

La predetta segmentazione è posta a salvaguardia del principio, cardine del “*Sistema 231*”, secondo cui ***nessuno può gestire in autonomia un intero processo***, rendendo effettiva la separazione tra chi esegue materialmente un’attività, chi l’autorizza e chi è deputato al controllo della stessa.

In tal modo, eventuali operazioni illecite richiederanno, necessariamente, l’accordo di più soggetti volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del Modello organizzativo: la prova di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e prevenzione degli illeciti “231” (Modello Organizzativo, Codice Etico, singoli protocolli) – è tale da escludere la responsabilità dell’ente.

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia dell’immagine e del buon nome aziendale e del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e con i terzi in generale. Al tal fine, si prevede che, salvo quanto previsto in tema di doveri di controllo dell’O.d.V. e del Collegio sindacale (ove nominato), il potere decisione spetta all’amministratore Unico a seconda del tipo dell’atto da porre in essere ed in base al sistema di deleghe di gestione previste dalla delibera consiliare. Quanto al compimento dell’atto, esso sarà compiuto a seconda della sua natura dalla funzione competente, mentre il potere di controllo sul compimento dell’atto viene riservato alla funzione amministrazione e controllo. Qualora il compimento dell’atto sia delegato a questa funzione, il potere di controllo verrà

esercitato da una risorsa umana appartenente alla medesima funzione, ma diversa da quella che ha compiuto l'atto.

A livello apicale, la società è dotata di un Organo di Amministrazione, che

- ha poteri di alta amministrazione e di indirizzo strategico, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società stessa;
- ha l'onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società – compreso l'interesse all'osservanza del Modello e del Codice Etico – ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., deve esserne informato tempestivamente;
- assume l'impegno di far rispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello ed i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i Destinatari, veicolando il Modello e i principi etici all'interno della società
- **L'organizzazione aziendale - Deleghe e procure – certificazioni**

Il sistema organizzativo risponde a criteri di efficienza e trasparenza.

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.

Si intende per "*delega*" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "*procura generale funzionale*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "*delega*".

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

1. uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;

2. un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
3. un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nell'identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un Reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Società ai fini di un efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a. la delega risulta da atto scritto recante data certa;
- b. il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- e. ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile:
  - i poteri del delegato;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
  - I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- f. il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- g. alla delega è data adeguata e tempestiva pubblicità;
- h. la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono

accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali *extrabudget* e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;

b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

c) le procure speciali descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;

d) le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi incompatibili con la prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.). L'O.d.V. verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

- **Gestione delle risorse finanziarie**

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l'obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

**1. Principio della segregazione** – “*Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*”. In ossequio a tale principio, la società adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, specifici protocolli che assicurano la separazione e l'indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate.

**2. Principio della tracciabilità** – “*Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*”. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o

l'impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere sempre verificabile e per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente.

**3. Principio del controllo** – “*Documentazione dell'attività di controllo*”. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall'O.d.V., idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione.

Il sistema di pianificazione, budget e controllo di gestione costituisce un elemento qualificante della *governance*.

Il sistema si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione pluriennale, degli obiettivi di budget;
- verifica periodica del rispetto delle assegnazioni budgetarie;
- misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- analisi di redditività;
- analisi degli scostamenti e individuazione linee d'intervento.

## **2.6 Reati rilevanti per la società**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società ha aggiornato le precedenti analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata aggiornata, anche con il supporto di professionisti esterni, tramite l'analisi della documentazione aziendale interna rilevante ed interviste con i responsabili delle singole aree di attività e con i loro diretti collaboratori.

Sulla base dell'analisi così rinnovata sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i reati di cui agli artt. 24 e 25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), art. 25-ter (Reati societari), art. 25-undecies (Reati ambientali), art. 25-septies (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) del Decreto e gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del T.U.F., art. 25-octies (Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), art. 25-quinquiesdecies (reati Tributarie) e delitti di criminalità organizzata.

In relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, al momento, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- Reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il mercato (art. 25 bis e 25 bis 1)
- reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto) e reati transnazionali (art. 10 Legge 16.3.2006 n. 146);
- Art. 25-nonies (Reati in materia di violazione del diritto d'autore), nonché l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-nonies);
- reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies).

Per un'estesa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia al paragrafo 1.5.

## **2.7 Destinatari del Modello**

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito della Società a:

- Membri degli Organi Sociali;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori e Partners Commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

## **2.8 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione**

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrarlo e/o modificarlo è riservato all'Organo di Amministrazione mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

L'Organo Amministrativo, in particolare, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvede ad una nuova stesura del Modello in presenza di esigenze di aggiornamento dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio ecc. ecc..

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con questi, la Società sulla base del contributo delle singole Direzioni aziendali, predispone specifiche procedure, che vanno ad aggiungersi a quelle già richiamate dal Modello: tali procedure, ove ritenuto opportuno, sono rese disponibili ai soggetti interessati e ai rispettivi Responsabili.

### **3. L'Organismo di vigilanza**

È stato istituito presso la Società, con delibera di approvazione dell'Organo di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V."), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine a efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'O.d.V. riferisce direttamente all'Organo di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti nel seguito.

L'O.d.V. opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate dalla Società.

Inoltre l'O.d.V., nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Ispirandosi alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la Società ha regolato come segue il funzionamento dell'O.d.V. in un'ottica di tutela dei requisiti previsti.

#### **3.1. Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'O.d.V. è un organo collegiale, nominato dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'O.d.V..

L'Organo di Amministrazione può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza esclusivamente nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di ineleggibilità o decadenza. E' responsabilità dell'Organo di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

L'Organo di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'O.d.V. in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

### **3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V. dispone di adeguate risorse allocate presso l'O.d.V. sulla base di un preventivo annuale, su proposta dell'O.d.V. stesso.

Inoltre l'O.d.V. può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'O.d.V. di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione all'Organo di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. L'Organo di Amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'O.d.V. svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sull'Organo di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo.

Infine, all'O.d.V. sono segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Modello.

I componenti dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali esso, si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'O.d.V. svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All'O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc. ecc.).

#### 4. Diffusione, Formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

La società cercherà, nei limiti del possibile, di operare con *partners* dotati anche essi di modello 231 al fine di condividere processi e tutele e accorgimenti.

L'Organo di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Personale e Organizzazione promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l'O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello (parte generale e parte speciale) è affisso presso la bacheca della sede legale e di tutte le sedi operative della Società, circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;
- Il Modello (parte generale) ed il Codice etico della società sono presenti sul sito internet della società e pertanto sono accessibili a tutti;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati integrati in

modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;

- gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le Procedure sono rese note a tutti gli interessati;
- L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.

## 5. **Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'O.d.V. in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni specificate nelle parti speciali che seguono.
- ogni informazione relativa ai reati indicati nel D. Lgs. 231/2001;

- ogni informazione relativa alle violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231, nelle Procedure, nei Protocolli, nonché nel Codice etico che possano avere attinenza ed impatto con il Modello di organizzazione e gestione redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- ogni informazione pervenuta da terzi e dagli utenti, con riguardo alle questioni indicate nei numeri precedenti di questo capo;
- ogni informazione concernente provvedimenti o notizie provenienti da autorità amministrative (comprese quelle di pubblica sicurezza) o giudiziarie (comprese quelle di polizia giudiziaria), pertinenti allo svolgimento di indagini, anche a carico di ignoti, su reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001;
- ogni rapporto dei responsabili delle funzioni aziendali che riguardano eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231, nei Protocolli, nelle Procedure, nelle Istruzioni operative, nei Regolamenti e nel Codice etico;
- informative e documenti che fossero richiesti dall'Organismo di Vigilanza;
- report degli audit svolti dagli Enti di certificazione;
- svolgimento delle attività formative ed informative su Modello 231, Protocolli, Procedure e Codice etico;
- modifiche organizzative societarie ed aziendali;
- operazioni societarie e sul capitale sociale;
- variazioni nelle attività svolte;
- ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o affidamenti per l'esercizio dell'attività;
- documentazione relativa al sistema di deleghe;
- modifiche organizzative attinenti la sicurezza sul lavoro;
- instaurazione di rapporti con terzi per l'affidamento di servizi che rientrano nell'oggetto sociale;
- copia di ogni verbale rilasciato dagli organi di controllo a seguito di verifiche/controlli/accertamenti effettuati su ogni sito/cantiere/impianto/sede aziendale in ambito SSL, ambientale o amministrativo.

Viene lasciata la facoltà all'O.d.V. di integrare quanto riportato sopra e di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria alle Direzioni coinvolte nelle potenziali aree a rischio indicate nella Parte speciale del presente Modello.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia da Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: [odvcalabriamotori@pec.it](mailto:odvcalabriamotori@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: [odv@calabriamotori.org](mailto:odv@calabriamotori.org)), mediante utilizzo del modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato nell'Allegato 1.

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni all'O.d.V., a mezzo posta prioritaria, da recapitare presso la sede della società sita in Lamezia Terme alla via del Progresso n. 342.

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'Organo di Amministrazione ed all'eventuale Sindacale (ove nominato), oltre che ai componenti dell'O.d.V. ed in ogni caso sarà sentito il DPO della società per le adeguate ed eventuali sue prerogative a riguardo

## **5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V.**

All'O.d.V. devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazione significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ove nominato);
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; ecc. ecc.).

## **6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico**

### **6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice di Comportamento dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'O.d.V., ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc. ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

## 6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

1. mancato rispetto del Codice di Comportamento e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
3. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'O.d.V., al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
4. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
5. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
6. inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti o Destinatari del Modello, di cui si abbia prova diretta e certa;
7. mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

### **6.3 Le sanzioni**

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

#### **6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci (ove nominati)**

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Organo di Amministrazione adotta le misure ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, l'Organo di Amministrazione adotta gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

#### **6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Rimprovero verbale o scritto;
- b) Multa;

- c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- d) Licenziamento.

### **6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento da parte di:

- Fornitori;
- Collaboratori e Partners Commerciali

aventi rapporti contrattuali/commerciali con la società Ionà Motori S.r.l., può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

## **6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio**

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolari del potere sanzionatorio sono l'Organo di Amministrazione e le Direzioni preposte.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte della Direzione Personale su impulso dell'O.d.V. che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e vigilanza o sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al Modello o al Codice di Comportamento. L'O.d.V., ove sia richiesto, può svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice di Comportamento.

Su segnalazione dell'O.d.V. e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, a seconda del soggetto e della gravità delle sanzioni, l'Organo di Amministrazione o la

Direzione preposta delibera l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applica la sanzione deliberata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

## **6.5 Whistleblowing.**

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare l'art. 6 dispone:

- Al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
  - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

- Al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- Al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”. Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell'onere della prova a favore del segnalante”).

Vengono inoltre recepite e fatte proprie tutte le ulteriori norme previste nel D.lgsn. 24 del 2023, entrato in vigore in data 15.7.2023, che recepisce la direttiva UE n. 1937 del 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali che amplia le tutele nel caso di segnalazioni di illeciti estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le

procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni migliorando l'impianto normativo a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contenuta nella CEDU

- **La procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni**

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2- bis, D. Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D. Lgs. n. 231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere anche effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata **odvcalabriamotori@pec.it** o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria **odv@calabriamotori.org** ovvero attraverso comunicazione scritta da inviare alla sede legale (anche in forma anonima).

Inoltre la procedura per il whistleblowing è stata attivata in modalità informatica attraverso un apposita sezione presente sul sito aziendale.

Questo il percorso per accedere dal sito della società :

<https://www.audizentrumcalabria.com/> => Segnalazioni Whistleblowing.

Per accedere direttamente questo è l'indirizzo URL del sito:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/9ae10953-bb74-4cc5-90b2-3684f9b142ae>

La Società, infine, in conformità a quanto previsto dalla normativa, ha istituito un ulteriore canale informativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La *Whistleblowing Policy* adottata dalla Società disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

- **Sanzioni connesse alla procedura di *Whistleblowing***

Codesto Modello, nel rispetto della nuova disciplina, stabilisce il divieto di qualsivoglia atto discriminatorio nei confronti dei *Whistleblowers*; a ciò si aggiunge l'opportunità di predisporre un sistema disciplinare che preveda la sanzione nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate, ribadendo quanto riportato all'art. 2, comma 2 quater, d.lgs. 231/01 circa la nullità espressa verso misure ritorsive e discriminatorie (licenziamento, mutamento di lavoro, ecc). Il Modello organizzativo indica come destinatari delle segnalazioni *whistleblowing* i seguenti soggetti:

- Organismo di Vigilanza;
- Responsabile funzione compliance;

Resta intesa l'opportunità di coinvolgere sempre l'O.d.V anche quando non sia indicato tra i destinatari della segnalazione *whistleblowing*.

## **6.6 Reati commessi da società appartenenti a un gruppo**

Nonostante sia assente a livello ordinistico una disciplina generale del gruppo di imprese (inteso quale raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche), esistono indici di rilevanza delle società organizzate in forma di gruppo, quali:

- il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.);
- la direzione e il coordinamento (art. 2497 c.c.).

A livello di d.lgs. 231/01 non è prevista una responsabilità diretta del gruppo, bensì una responsabilità degli Enti nel gruppo di impresa, sussistente, in particolare, a carico della capogruppo. Affinché tale responsabilità possa ritenersi sussistente, quest'ultima dovrà essere adeguatamente individuata e motivata in sede giudiziaria.

Perché un'altra società del gruppo possa ritenersi responsabile da reato, occorre che l'illecito

commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità (anche non necessariamente di carattere patrimoniale) alla controllante o ad altra società del gruppo.

In sostanza, la *holding*/controllante potrà ritenersi responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata quando:

- l'interesse o vantaggio, immediato e diretto, sia rinvenibile non solo nella controllata ma anche nella controllante;
- vi sia stata una partecipazione a livello di concorso nella commissione del reato da parte di persone collegate in via funzionale alla controllante, per il tramite, ad esempio, di direttive di programmazione fissate dai vertici da ritenersi penalmente illegittime o di coincidenza tra gli apicali della holding con quelli della società controllata.